

TI_GERICHTE 30.2024.6 vom 30. September 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-09-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2024.6

FR: TI_GERICHTE 30.2024.6 du 30 septembre 2024

IT: TI_GERICHTE 30.2024.6 del 30 settembre 2024

Erwägungen

E. 6

pag. 374). L'audizione delle parti, che costituisce un aspetto del diritto di essere sentito, non è necessaria nella procedura d'istruzione che precede l'emanazione di decisioni impugnabili mediante opposizione. La LPGGA contiene a questo proposito una regolamentazione esaustiva (DTF 132 V 368 consid. 6). Con sentenza 9C_694/2008 del 7 ottobre 2009 il Tribunale federale ha stabilito che: " 3.2 Ora, è pacifico che il ricorrente ha avuto modo di fare valere la sua posizione e pertanto di esprimersi quantomeno nell'ambito della procedura di opposizione. In questo modo, il diritto di essere sentito è stato salvaguardato. Resta tutt'al più da esaminare se il ricorrente poteva pretendere di essere sentito oralmente in sede amministrativa. 3.3 Sennonché, l'art. 29 cpv. 2 Cost. non conferisce il diritto di essere sentito oralmente, bensì limita la garanzia alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non preveda espressamente il diritto a un'audizione orale (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 128/04 de 20 settembre 2005, in: SVR 2006 AIV no. 5 pag. 15, consid. 1.2 con riferimenti). Ora, né l'art. 42 LPGGA, né la PA, né tanto meno la LAVS prescrivono espressamente un simile diritto (cfr. del resto sentenza citata C 128/04, ibidem). Insieme alla Corte cantonale si può pertanto concludere che l'assicurato ha già avuto modo di esprimersi sufficientemente sulla vertenza in sede amministrativa. E comunque, anche a prescindere da queste considerazioni, il primo giudice ha giustamente ricordato che il ricorrente ha in ogni caso avuto la possibilità di (ri)proporre le sue argomentazioni dinanzi a un'autorità giudiziaria, quale il Tribunale cantonale delle assicurazioni, dotata di pieno potere cognitivo. In tali condizioni, non vi è spazio per ammettere una violazione del diritto di essere sentito.". Va rammentato che una violazione del diritto di essere sentito è sanabile se l'interessato ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2; DTF 135 I 279 consid. 2.6.1; DTF 124 V 180 consid. 4a). Ciò è il caso laddove l'assicurato ha potuto comprendere la portata della decisione formale e impugnare la successiva decisione su opposizione, confrontarsi con il suo contenuto e proporre le sue censure, facendo valere le sue ragioni innanzi ad un'autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo (DTF 133 I 201 consid. 2.2) . Il TCA dispone in effetti di un pieno potere di esame in tal senso (STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGGA). Come ricordato dalla STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2, la prassi ha stabilito anche che si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente persino in caso di grave violazione del diritto di essere sentito: una tale eventualità si realizza se la cassazione della decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili con l' (equivalente) interesse della parte onerata di essere sentita nell'ambito di una celere trattazione della

procedura di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; sentenza 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque ricordare che il principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPG), caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente e tale da porre in secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/2013 del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti). 2.2. Nell'evenienza concreta, con l'opposizione l'assicurato ha chiesto alla Cassa di compensazione un incontro per potere "completare le ... argomentazioni e per rispondere ad eventuali richieste da parte vostra" (doc. A9 punto 10). Con la decisione su opposizione l'amministrazione ha ricordato che qualora l'istruttoria conduca alla convinzione che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, può rinunciare ad assumere altre prove, perciò tale modo di procedere, visto che è in possesso della documentazione necessaria, non costituisce una violazione del diritto di essere sentito. Si rileva qui come la legge e la giurisprudenza hanno stabilito che non v'è alcun diritto ad essere sentiti oralmente in sede amministrativa e quindi nulla si può rimproverare alla Cassa. D'altra parte l'assicurato ha avuto modo di esprimersi sufficientemente sulla vertenza sia con l'opposizione stessa, sia poi inoltrando il ricorso in esame e formulando ulteriori osservazioni in corso di causa. Egli ha quindi potuto esporre le sue motivazioni riguardo al computo di interessi di mora sui contributi dovuti per gli anni 2012, 2013 e 2014. In concreto non sussiste dunque alcuna violazione del diritto di essere sentito del ricorrente e questa Corte può esaminare il merito della causa. nel merito 2.3. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS). In base all'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Per l'art. 4 cpv. 1 LAVS i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente. I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal lordo una serie di spese indicate all'art.

E. 9

cpv. 2 LAVS. In base all'art. 14 cpv. 2 LAVS i contributi da prelevarsi sul reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente, quelli degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi, devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di contribuzione. 2.4. I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione, con cui si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS), e per la loro fissazione sono determinanti il reddito conseguito secondo il risultato dell'esercizio commerciale chiuso nell'anno di contribuzione e il capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale (art. 22 cpv. 2 OAVS). Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantionali (art. 23 cpv. 1 OAVS). In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione

controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS). Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS). Per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente a esse affiliate, le casse di compensazione richiedono alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie alla determinazione dei contributi. L'Ufficio federale emana direttive in merito alle indicazioni necessarie e alla procedura di notifica (art. 27 cpv. 1 OAVS). Giusta l'art. 27 cpv. 2 OAVS, le autorità fiscali cantonali trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno fiscale alle casse di compensazione. L'autorità fiscale cantonale che non ha ricevuto nessuna domanda di comunicazione per una persona esercitante un'attività lucrativa indipendente il cui reddito può essere stabilito conformemente all'articolo 23 trasmette spontaneamente gli elementi di calcolo alla cassa cantonale di compensazione. Questa li inoltra, ove occorra, alla cassa di compensazione competente (art. 27 cpv. 3 OAVS). L'art. 39 OAVS tratta del pagamento dei contributi arretrati e al capoverso 1 dispone che se ha conoscenza che una persona non ha pagato i contributi dovuti o ha pagato contributi inferiori a quelli dovuti, la cassa di compensazione deve esigere il pagamento dei contributi arretrati e, ove occorra, stabilirlo mediante decisione. È fatta salva la prescrizione prevista dall'articolo 16 cpv. 1 LAVS. I contributi reclamati vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione (art. 39 cpv. 2 OAVS). Per quanto attiene gli interessi, l'art. 26 cpv. 1 LPGA prevede che i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o remunerativi. In base all'art. 41 bis cpv. 1 OAVS devono in particolare versare interessi di mora: b. le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i contributi sono dovuti. Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempre che i contributi siano pagati entro il termine fissato (art. 41 bis cpv. 2 OAVS). In virtù dell'art. 42 cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5% all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS). Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS). Infine l'art. 64 LAVS, citato dall'amministrazione a motivazione dell'obbligo dell'assicurato di versare i contributi personali come indipendente, concerne l'affiliazione alle casse e l'obbligo di informare e dispone, per ciò che qui interessa, quanto segue: " 1 Sono affiliati alle casse di compensazione professionali tutti i datori di lavoro e le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, che fanno parte di una delle associazioni fondatrici. I datori di lavoro e le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, che sono membri nel contempo di un'associazione professionale e di un'associazione interprofessionale saranno, a loro libera scelta, affiliati alla cassa di compensazione dell'associazione professionale o a quella dell'associazione interprofessionale. 2 Sono affiliati alle casse di compensazione cantonali tutti i datori di lavoro e le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente che non fanno parte di un'associazione fondatrice di una cassa di compensazione professionale, nonché le persone che non hanno un'occupazione lucrativa e gli assicurati a dipendenza di datori di lavoro non tenuti al pagamento dei contributi. 5 I datori di lavoro, le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, le persone che non hanno un'occupazione lucrativa e gli assicurati dipendenti da datori di lavoro non tenuti al pagamento dei contributi, devono, se non sono già affiliati, annunciarsi alla cassa cantonale di

compensazione.”. 2.5. Occorre ancora osservare che a norma dell'art. 17 OAVS, emesso dal Consiglio federale in base all'art. 9 LAVS, sono considerati quale reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente tutti i redditi conseguiti in proprio da un'azienda commerciale, industriale, artigianale, agricola o silvicola, dall'esercizio di una professione liberale o da qualsiasi altra attività compresi gli utili in capitale e gli utili realizzati con il trasferimento di elementi patrimoniali giusta l'art. 18 cpv. 2 LIFD e gli utili conseguiti con l'alienazione di fondi agricoli e silvicoli giusta l'art. 18 cpv. 4 LIFD, eccetto i redditi da partecipazioni dichiarati quali sostanza commerciale giusta l'art. 18 cpv. 2 LIFD. Per l'art. 18 cpv. 1 LIFD sono imponibili tutti i proventi dall'esercizio di un'impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente. Pronunciandosi sulla portata di questa norma, nonostante i dubbi sollevati dalla giurisprudenza cantonale e dalla dottrina, il Tribunale federale ha confermato, con una sentenza del 1999, l'imponibilità degli utili provenienti da commercio professionale di beni, in particolare immobili e titoli (DTF 125 II 113). Da quanto precede discende che il commercio professionale di immobili, considerato attività lucrativa di tipo indipendente, è imposto fiscalmente a livello federale (art. 18 LIFD).

2.6. In concreto l'amministrazione, giusta l'art. 23 cpv. 1 OAVS, ha determinato i contributi dovuti dall'assicurato come indipendente per gli anni 2012, 2013 e 2014 basandosi sul reddito aziendale stabilito dall'autorità fiscale con le relative notifiche di tassazione i cui importi, a seguito dei reclami, sono stati fissati in via definitiva il 3 maggio 2023 in CHF 500'000, in CHF 600'000 e in CHF 180'000, dopo che ha avuto luogo un incontro fra l'Ufficio di tassazione e l'interessato. L'assicurato, in sede fiscale, ha riconosciuto non solo la qualifica di reddito da attività indipendente quale commercio professionale di immobili, ma pure gli importi di questi redditi. La qualifica dell'attività che l'assicurato ha avviato nel 2012 edificando un immobile su un fondo di proprietà della moglie e ha terminato nel 2014, è avvenuta da parte dell'autorità fiscale il 14 marzo 2018 ed è diventata definitiva il 3 maggio 2023, con l'emanazione delle decisioni su reclamo, in cui le parti hanno rettificato, in via transattiva, gli importi ascrivibili all'assicurato come redditi da attività indipendente del contribuente, riducendoli del 70% rispetto a quanto inizialmente previsto con le prime notifiche di tassazione (doc. I pag. 1). L'interessato ha dunque conseguito questi redditi nel 2012, nel 2013 e nel 2014, ma effettivamente non si è mai annunciato come persona esercitante un'attività di tipo indipendente. Né quando li ha incassati, né quando ha compilato le dichiarazioni di imposta IC/IFD 2012/2013/2014 e nemmeno quando ha ricevuto le relative notifiche di tassazione (doc. A8, A10 e A11), l'assicurato non si è dunque affiliato a una Cassa di compensazione. L'art. 64 cpv. 5 LAVS non lascia però alcun dubbio al riguardo. Come rettamente evidenziato dall'amministrazione, ogni persona esercitante un'attività lucrativa indipendente deve annunciarsi alla Cassa cantonale di compensazione se non è già affiliata (art. 64 cpv. 5 LAVS). In qualità di commerciante professionale di immobili - così è stato qualificato dall'autorità fiscale per questa operazione immobiliare ed egli non ha impugnato questa posizione -, l'insorgente ha dunque esercitato un'attività indipendente e, dal profilo delle assicurazioni sociali, doveva pertanto affiliarsi come tale nel 2012, con conseguente assoggettamento al prelievo di contributi personali fino al 2014. Se ciò fosse avvenuto tempestivamente la Cassa, basandosi sulle IFD 2012/2013/2014 (art. 23 cpv. 1 OAVS), avrebbe a suo tempo fissato i contributi per quegli anni e l'interessato avrebbe dovuto già versare nel 2012, nel 2013 e nel 2014 i contributi sul reddito aziendale conseguito ogni anno. Ne discende che è a giusta ragione che, a posteriori (art. 39 cpv. 1 OAVS), la Cassa di compensazione ha fissato i contributi personali dovuti

dal ricorrente sui redditi da attività indipendente che ha ripreso dalle notifiche di tassazione cresciute in giudicato (CHF 500'000, CHF 600'000, CHF 180'000), importi che l'autorità fiscale, a sua richiesta, ha confermato in due occasioni (doc. 5 e 12). L'8 aprile 2023 l'amministrazione ha perciò emanato le decisioni di fissazione dei contributi personali AVS/AI/IPG per gli anni arretrati di contribuzione 2012, 2013 e 2014, calcolando in CHF 50'220,40, in CHF 61'814,30 e in CHF 17'777,80 i contributi dovuti dall'interessato su questi redditi soggetti a contribuzione.

2.7. Parallelamente a queste decisioni di fissazione dei contributi arretrati emanate conformemente all'art. 39 OAVS, la Cassa di compensazione ha emesso tre decisioni con cui ha calcolato gli interessi di mora dal 1° gennaio 2013/2014/2015 [1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione] all'8 aprile 2024 [giorno della fatturazione]) in CHF 27'607,30, CHF 30'889,95 e CHF 7'995,10, poiché l'interessato avrebbe dovuto già versare nel 2012, nel 2013 e nel 2014 i contributi sui redditi aziendali conseguiti quegli stessi anni. La Cassa ha citato l'art. 41 bis cpv. 1 lett. f OAVS, secondo cui devono pagare gli interessi di mora le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, sui contributi da compensare, qualora i contributi d'acconto siano almeno il 25% inferiori ai contributi effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine. Con la risposta di causa l'amministrazione ha poi - giustamente - rettificato nell'art. 41 bis cpv. 1 lett. b OAVS la norma applicabile, che dispone che nel caso in cui un assicurato debba versare contributi arretrati, sia chiamato a pagare anche gli interessi di mora a far data dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i contributi sono dovuti. La lettera f di questo disposto, inizialmente indicata dalla Cassa, non è invece pertinente al caso, non avendo il ricorrente versato dei contributi d'acconto e non dovendo compensare i contributi. La pretesa contenuta nel ricorso di correggere nel 75% dei contributi stabiliti dalla Cassa l'ammontare definitivo da pagare in luogo del 100% fatturatogli va perciò respinta, siccome negli anni passati il ricorrente non ha versato nessun acconto su richiesta dell'amministrazione. Di conseguenza, egli non può pretendere di essere trattato allo stesso modo di chi, invece, gli acconti sui contributi dovuti li ha effettivamente versati alla Cassa di compensazione. Non va infatti dimenticato che sulla scorta di basi fattuali differenti, non vi è spazio per fare valere la pretesa violazione del principio generale dell'uguaglianza di trattamento. Due situazioni di fatto diverse richiedono l'applicazione di norme diverse e quindi da una situazione diversa non si può trarre le stesse conclusioni. In effetti, per il ricorrente, che non ha mai versato dei contributi sugli utili conseguiti negli anni 2012, 2013 e 2014, l'amministrazione ha applicato - in un secondo momento - la lettera b dell'art. 41 bis cpv. 1 LAVS, mentre per gli altri assicurati che hanno già versato degli acconti gli interessi di mora vanno stabiliti in applicazione della lettera f laddove i contributi d'acconto siano almeno il 25% inferiori ai contributi effettivamente dovuti.

2.8. Giusta il N. 4009 DRC (Direttive sulla riscossione dei contributi (DRC) nell'AVS/AI e nelle IPG, valide dal 1° gennaio 2008, stato 1° gennaio 2014, edite dall'UFAS), sono considerati contributi arretrati reclamati per un anno civile passato quelli che non possono essere richiesti fino alla fine dell'anno civile per il quale sono dovuti. Sono considerati richiesti i contributi dei datori di lavoro che, con l'autorizzazione della Cassa di compensazione, versano i contributi effettivamente dovuti per il periodo di pagamento (art. 35 cpv. 3 OAVS). Per il N. 4011 DRC, rientrano nella regolamentazione concernente il reclamo di contributi arretrati in particolare: – i contributi salariali arretrati reclamati per gli anni civili passati in caso di affiliazione retroattiva del datore di lavoro; – i contributi salariali arretrati reclamati per

gli anni civili passati in base ad un controllo del datore di lavoro; – i contributi personali arretrati reclamati per gli anni di contribuzione passati in caso di affiliazione retroattiva della persona assicurata; – i contributi personali d'acconto arretrati reclamati per gli anni di contribuzione passati in caso di affiliazione retroattiva; – i contributi personali arretrati reclamati in base ad una tassazione consecutiva ad una procedura per sottrazione d'imposte; – i contributi salariali arretrati reclamati dopo l'avvenuta compensazione come anche i contributi personali arretrati reclamati, fatta eccezione per quelli che devono essere fatturati in base ad una rettifica della dichiarazione fiscale (v. N. 4021). Per il N. 4012 DRC, vanno riscossi interessi se vengono reclamati contributi arretrati per gli anni civili passati (art. 41 bis cpv. 1 lett. b OAVS). Secondo il N. 4013 DRC, gli interessi decorrono dal 1° gennaio successivo alla fine dell'anno civile per i quali i contributi sono dovuti fino alla fatturazione, a condizione che i contributi vengano versati entro 30 giorni dalla fatturazione (art. 39 cpv. 2 in relazione con l'art. 41 bis cpv. 1 lett. a e cpv. 2 OAVS) o, in caso contrario, fino al loro pagamento completo o all'apertura del fallimento (art. 209 LEF) oppure alla concessione di una moratoria concordataria, a condizione che il concordato non preveda disposizioni divergenti (art. 297 cpv. 7 LEF).

2.9. Il ricorrente ha contestato l'ammontare degli interessi di mora siccome fatti decorrere già dal 2013, poiché le notifiche definitive di tassazione IFD 2012/2013/2014 sono del 3 maggio 2023 ed è dunque da allora che, se del caso, sarebbe tenuto al versamento di interessi di ritardo, ma non certo da prima, poiché è solo da quel momento che ha preso conoscenza definitiva dell'esistenza di un reddito da attività indipendente. L'argomento non è di pregio. Il ricorrente, sin dall'inizio dello svolgimento dell'attività immobiliare, non poteva non rendersi conto del fatto che la medesima poteva essere qualificata, come poi avvenuto, quale commercio professionale d'immobili e poteva, quindi, tempestivamente annunciarsi alla Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG. La giurisprudenza del Tribunale federale al riguardo appare chiara, pone delle condizioni rigorose e, soprattutto, è costante da anni. In merito si vedano le sentenze CDT 80.2016.78 del 23.09.2016, 80.2022.286 del 4 ottobre 2023 ed ancora la più recente 80.2023.62 del 6 dicembre 2023. In tema ci si riferisca alla STF 2C_1007/2016 del 28 marzo 2017, per non citarne che alcune. Come indicato, comunque, a prescindere da ciò, gli interessi sono dovuti dalle date indicate e precisate più oltre, per il vantaggio economico conseguito o conseguibile dal ritardo nel versamento dei contributi rispetto ai tempi imposti dalle norme, e quindi a prescindere dalla consapevolezza dell'assicurato debitore di avere svolto un'attività lucrativa indipendente (commercio d'immobili). Il N. 4001 DRC prevede, infatti, che gli interessi di mora sono interessi di compensazione in quanto tesi a retribuire l'utile conseguito dal debitore pagando i suoi contributi in ritardo con il danno subito dal creditore. Gli interessi di mora sono dovuti anche se il ritardo non è imputabile ad una manchevolezza della Cassa di compensazione né ad una colpa dell'assicurato. Pronunciandosi nell'ambito di fattispecie ticinesi concernenti persone esercitanti un'attività indipendente debentrici di contributi personali, alle quali è stata applicata per gli interessi di mora la lettera f dell'art. 41 bis cpv. 1 OAVS avendo versato acconti inferiori al 25% dei contributi effettivamente dovuti (DTF 134 V 405; STF 9C_623/2007, STF 9C_709/2007 e STF 9C_632/2007 tutte e tre del 26 settembre 2008), il Tribunale federale ha evidenziato che l'obbligo di versamento degli interessi moratori non ha carattere penale e matura indipendentemente da ogni colpa, perciò esso si giustificerebbe anche qualora la Cassa (o l'autorità fiscale) dovesse avere - per ipotesi - trascinato in maniera dilatoria la fissazione definitiva dei contributi (DTF 134 V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.2; STFA H 157/04 del 14 dicembre 2004, consid. 3.4.2). Il ricorrente avrebbe infatti potuto, durante questa attesa, fare fruttare il

debito contributivo non ancora fatturato né saldato. Irrilevante, invece, è che durante questo tempo egli abbia o no effettivamente tratto vantaggio in misura equivalente al tasso di interesse moratorio legale del 5%. L'obbligo di pagamento dell'interesse si fonda infatti sulla finzione di un guadagno di interessi del contribuente e di una perdita corrispondente della Cassa. Per l'art. 41 ter cpv. 1 OAVS, questa finzione si trova ugualmente nel caso opposto, dove spetta alle Casse di compensazione versare interessi compensativi del 5% per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati (DTF 134 V 405 consid. 7.1). L'interesse di mora e l'interesse compensativo hanno infatti per funzione di compensare il fatto che in caso di pagamento tardivo il debitore può trarre un beneficio d'interesse, mentre il creditore subisce uno svantaggio (DTF 134 V 405 consid. 5.3; STF 9C_709/2007 del 26 settembre 2008 consid. 4.3). Dunque, l'interesse di mora tende a compensare un ingiustificato arricchimento del debitore della prestazione, che versa sul contributo effettivamente dovuto un acconto manifestamente insufficiente, conseguendo implicitamente un finanziamento per il mancato pagamento alla Cassa di congrui acconti. Questi concetti sono stati ribaditi nella DTF 139 V 297 come pure nella STF 9C_531/2015 del 22 marzo 2016. Questa Corte non ha motivo per scostarsi dalla costante giurisprudenza del Tribunale federale relativa alla funzione degli interessi di mora, giurisprudenza che si è espressa su questi specifici aspetti proprio in alcune fattispecie ticinesi che hanno interessato questo stesso TCA. 2.10. Nell'evenienza concreta l'insorgente doveva ossequiare i suoi obblighi legali notificando immediatamente alla Cassa di compensazione il reddito da attività indipendente conseguito negli anni in esame, dopo la realizzazione di tali redditi. Così facendo egli avrebbe evitato la decorrenza di interessi moratori ai sensi dell'art. 41 bis cpv. 1 lett. b OAVS. Il fatto che egli non fosse al corrente, né a livello fiscale né dal profilo assicurativo, che dall'operazione immobiliare a cui ha partecipato è insorto un reddito come commerciante di immobili e che si trattava di un reddito da attività indipendente soggetto alle imposte e alla contribuzione AVS/AI/IPG, non lo mette ora al riparo dal doverne sopportare le conseguenze pagando i contributi e gli interessi. Come ricorda la giurisprudenza federale, a prescindere dall'esistenza di una colpa nell'omessa notifica tempestiva alla Cassa del conseguimento di redditi da attività indipendente derivati da un commercio professionale di immobili, la decorrenza di interessi di mora sui contributi (che il ricorrente doveva versare per gli anni di contribuzione 2012, 2013 e 2014) discende dal fatto che i contributi personali sono stati fissati l'8 aprile 2024 dalla Cassa, ciò che ha condotto l'assicurato a posticiparne per oltre 10 anni il versamento (dal 2012 al 2024). Per l'Alta Corte il ritardo dell'amministrazione fiscale o della Cassa nell'emanare le loro decisioni non permette all'assicurato di trarne un vantaggio (DTF 134 V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.2). Tale ritardo nella determinazione dell'attività svolta e della quantificazione del reddito conseguito, ha comportato, per il ricorrente, un vantaggio di natura economica a suo favore (v. STCA 30.2023.7 del 12 giugno 2023; STCA 30.2019.19 del 6 novembre 2019; STCA 30.2019.16 del 23 settembre 2019; STCA 30.2019.6 del 29 maggio 2019; STCA 30.2017.47 del 9 febbraio 2018; STCA 30.2017.31-32 del 18 dicembre 2017). Per maggiore completezza si vedano anche le STCA 30.2017.9 del 10 maggio 2017, in cui la Cassa di compensazione ha emanato la decisione di fissazione dei contributi sei anni dopo la crescita in giudicato delle notifiche di tassazione IFD 2011 rispettivamente la STCA 30.2015.35 del 24 marzo 2016, in cui la Cassa di compensazione ha ritardato di un anno l'emanazione, nel 2015, della decisione di fissazione dei contributi dopo le notifiche di tassazione IFD 2008, 2009 e 2010 dell'ottobre 2014 o la STCA 30.2015.29 del 25 gennaio 2016, in cui la Cassa ha emesso la decisione di fissazione dei

contributi per il 2010 dopo tre anni dalla notifica di tassazione IFD 2010. Il ricorrente, come indicato, ha potuto, durante questa attesa, disporre del controvalore dei contributi dovuti ed avrebbe potuto farli fruttare o usare il debito contributivo non ancora fatturato né saldato per evitare di finanziarsi presso terzi. La circostanza che egli ne abbia effettivamente tratto vantaggio o meno non è invece rilevante. Ne discende che soluzioni diverse da quella adottata dalla Cassa, come proposto dall'insorgente, non sono possibili. 2.11. Alla luce delle considerazioni che precedono, il TCA conferma che, in applicazione dell'art. 41 bis cpv. 1 lett. b OAVS, sui contributi arretrati reclamati per gli anni 2012, 2013 e 2014 il ricorrente è di conseguenza tenuto a pagare degli interessi di mora, che decorrono dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i contributi sono dovuti fino all'emanazione della decisione di fissazione dei contributi. L'art. 41 bis cpv. 2 2a frase OAVS prevede, infatti, che in caso di reclamo di contributi arretrati gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempreché i contributi siano pagati entro il termine fissato, quindi entro 30 giorni dalla fatturazione. Ne discende che correttamente gli interessi di mora decorrono dal 1° gennaio 2013/2014/2015 e maturano fino all'8 aprile 2024. La decisione su opposizione impugnata va quindi confermata. 2.12. L'art. 61 lett. f bis LPGA prevede che in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “ (...) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA). ". Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie. Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo, cfr. Ares Bernasconi , Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in: SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.